

www.processociviletelematico.it

LEGAL
Paperless
MAAT



*Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Torre Annunziata*

LA RIFORMA CARTABIA E IL PROCESSO TELEMATICO

**I INCONTRO
MARTEDÌ 7 MARZO 2023 ore 15.00 – 17.00**

Avv. Chiara Imbrosciano, PhD

01

DISCIPLINA TRANSITORIA

Cosa entra in vigore e quando

02

DEPOSITO TELEMATICO

Quando è obbligatorio e con quali conseguenze

03

NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC

Quando sono obbligatorie e come procedere

04

FORMULA ESECUTIVA

Abrogazione e attestazioni di conformità

05

CHIAREZZA E SINTETICITA'

La codificazione del principio

INDICE ARGOMENTI

1

LA DISCIPLINA TRANSITORIA



Quando cambia

La disciplina transitoria è dettata dall'art. 35 D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
come modificato da L. 29 dicembre 2022 , n. 197

1 GENNAIO 2023

Tra le misure anticipate al
1 gennaio 2023 l'obbligo
di deposito telematico nei
procedimenti pendenti
avanti a Tribunale, Corte
Appello e Cassazione

1 MARZO 2023

Le nuove disposizioni si
applicano ai procedimenti
instaurati
successivamente al 28
febbraio 2023, se non non
diversamente disposto

30 GIUGNO 2023

Fra le disposizioni che si
applicano a decorrere dal
30 giugno 2023 l'obbligo
di deposito telematico nei
procedimenti pendenti
avanti al Giudice di Pace

2

DEPOSITO TELEMATICO

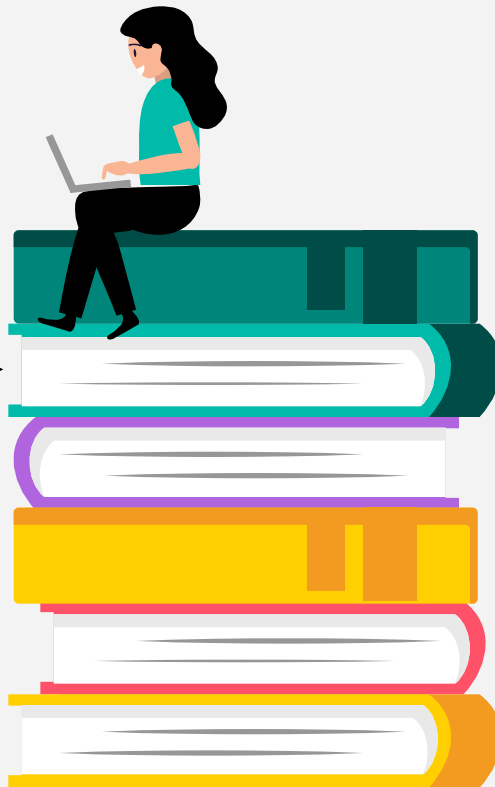


Disciplina transitoria

Art. 35, co. 2, D.lgs. 149/2022

Per i procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023

- Art. 196-quater (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti)
- Art. 196-quinquies (Dell'atto del processo redatto in formato elettronico)
- Art. 196-sexies (Perfezionamento del deposito con modalità telematiche)
- Art. 196-septies (Copia cartacea di atti telematici)



Art. 35, co. 3, D.lgs. 149/2022

Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni le medesime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con la precisazione che “Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO

Art. 196 quater disp. Att. cpc

OBBLIGATORIETA' (parti)

- Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria **ha luogo esclusivamente con modalità telematiche**. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

OBBLIGATORIETA' (giudice)

- Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche.

REGOLE TECNICHE (rinvio)

- Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Fra le disposizioni applicabili sin dal 1° gennaio 2023 riveste, in particolare, una importanza rilevante l'art. 196-quater delle disp. di attuazione ("Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti"), secondo cui "nei procedimenti davanti al Tribunale, alla Corte di appello, alla Corte di cassazione e al Giudice di pace il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. (...) Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".

Tale prescrizione deve intendersi a pena di inammissibilità, tenuto conto che le eccezioni a tale principio sono rigorose e tassative, legate essenzialmente al mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia.

Fonte: <https://www.cortedicassazione.it/>



**Nota Primo
Pres. Cass.
Pietro Curzio
6 febb. 2023**

PERFEZIONAMENTO DEL DEPOSITO TELEMATICO

Art. 196 sexies disp. Att. C.p.c.

- Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed
- è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice.
- Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.



3

NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC



**ADDIO
AL FAX**



Art. 136, ultimo comma, c.p.c.

Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto ~~viene trasmesso a mezzo telefax,~~ o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.

La notificazione ad opera dell'avvocato

Art. 137 c.p.c., commi 1-2

U.G.

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.



Avvocato

L'ufficiale giudiziario o **l'avvocato** esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC

art. 3bis L. n. 53/1994

L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:

PROFESSIONISTA

A) E' un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi:

- INIPEC
- REGINDE
- IPA (nuovo art. 3bis-co. 1 bis)
- REGISTRO IMPRESE



PERSONA FISICA

B) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto (INAD)

PERFEZIONAMENTO NOTIFICA A MEZZO PEC

2. Nei casi previsti dal comma 1, **quando per causa imputabile al destinatario** la notificazione a mezzo di PEC non e' possibile o non ha esito positivo:

a) se il destinatario e' un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento;

b) se il destinatario e' una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalita' ordinarie.

3. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non e' possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalita' ordinarie.

Obbligo di notifica telematica da parte dell'avvocato

L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.



Art. 137, VI e VII comma

Divieto dell'ufficiale di eseguire in tali casi la notifica

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione.

DICHIARAZIONE EX ART. 137 COMMA 7 C.P.C.

(in vigore dal 28/02/2023, ex D.Lgs n. 149/202, Legge 197/2022 e D.L. 198/2022)

Il sottoscritto Avv. _____ quale procuratore di

chiede all'Unep presso la Corte di Appello di Milano di procedere alla notifica del sopra esteso atto e a tal fine dichiara che:

non è stato possibile procedere in base alle disposizioni di legge sopra indicate, e che pertanto si richiede la presente notifica all'U.N.E.P. di Milano.

Data, Firma

Unep presso la Corte Di Appello di Milano
RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti e vista la dichiarazione ex art. 137 c. 7 c.p.c. che precede, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di Milano ho notificato il sopra esteso atto a:

**ESEMPIO DI
RELATA CON
DICHIARAZIONE**



Trib. Roma, 21 gennaio 2019

rilevato che, invero, alcuni cittadini sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, in quanto titolari di impresa individuale (art. 5, commi 1 e 2, d.l. n. 179/2012 cit.) o professionisti (ex art. 16, comma 7, d.l. 29.11.2008, n. 185, conv. dalla l. 2.1.2009, n. 2) e detto indirizzo viene inserito in pubblici elenchi (INI-PEC [art. 6-bis d.lg. n. 82/2005] o registro imprese [art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008]). Nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo pec non può ritenersi perfezionata mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario. L'art. 3-bis, comma 1 (primo periodo), della l. n. 53/1994 si limita a prevedere che «La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi» senza nulla aggiungere; nondimeno, l'art. 3-bis, comma 4-quinquies, del Dlgs 82/2005 – cd. C.a.d.- per effetto della modifica operata dall'articolo 5 del Dlgs 217/2017 consente ai soggetti non obbligati ad avere la Pec, di eleggere il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile presso un indirizzo di posta elettronica certificata. In tale caso, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate;

ART. 149 bis c.p.c.

Notificazioni a mezzo PEC dell'Ufficiale Giudiziario

- L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo PEC, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3- bis, co. 1-bis, CAD
- Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle PA
- La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario

ART. 149 bis c.p.c.

Notificazioni a mezzo PEC dell'Ufficiale Giudiziario

- L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
- Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
- Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

TEMPO DELLA NOTIFICAZIONE

Art. 147 c.p.c.

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

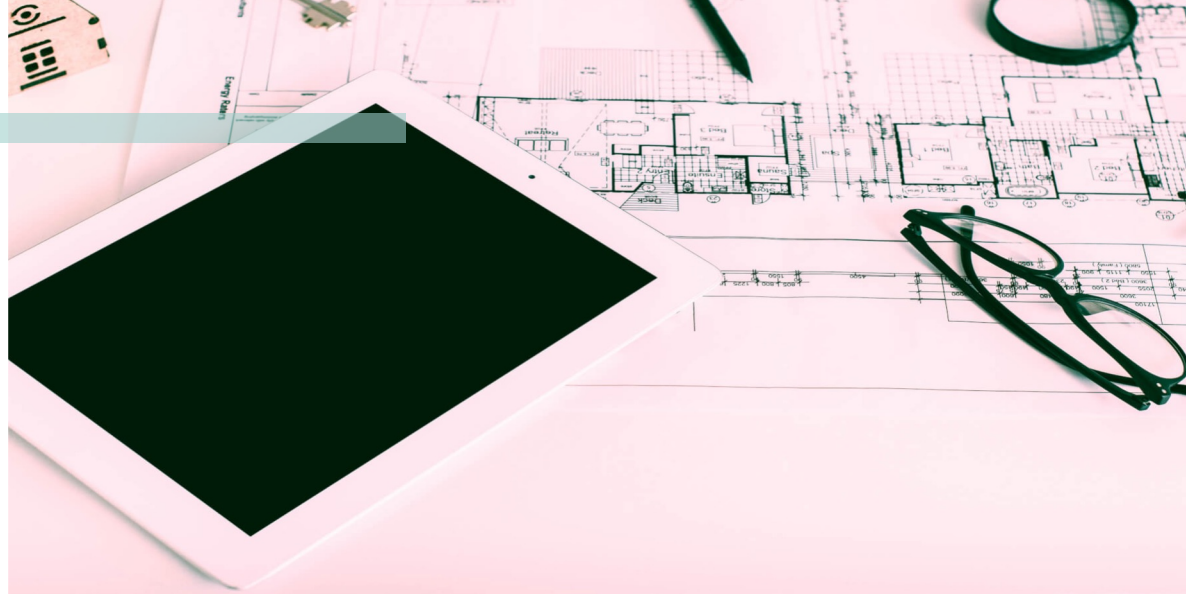
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.



4

FORMULA
ESECUTIVA E
ATTESTAZIONI
DI CONFORMITA'



LA FORMULA ESECUTIVA NELLA DOTTRINA

La formula esecutiva è un requisito formale la cui utilità è scarsamente comprensibile: “[q]uanto al valore della formula, il Satta, Commentario al cod. di proc. civ., cit., III, sub art. 475, p. 93, scrive che l’origine di quest’ultima ‘la rende del tutto estranea ai moderni ordinamenti, né si riesce a capire la sua singolare vitalità. Basti pensare al ridicolo di un cancelliere che comanda, sia pure in nome della legge, e col nos maiestatis, ai giudice dell’esecuzione e al pubblico ministero’.

COMMISSIONE LUISO

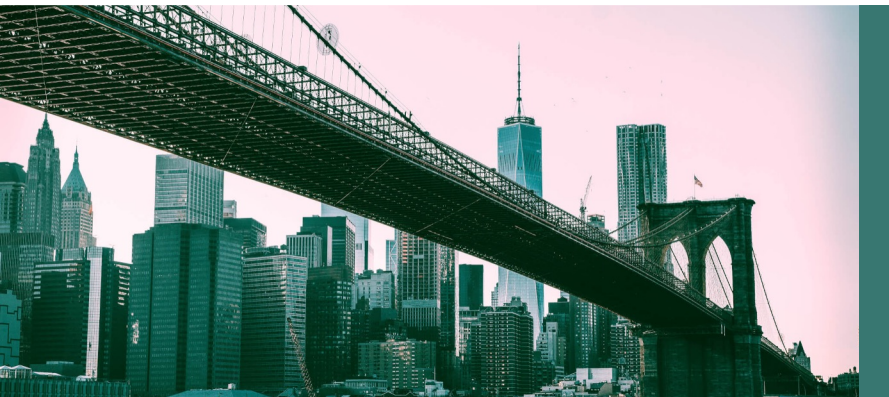
Commissione per
l’elaborazione di proposte
di interventi in materia di
processo civile e di
strumento alternativi
(Pres. Prof. Francesco
Paolo LUIO)

ABROGAZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA



NELLA GIURISPRUDENZA

“[I]’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell’opposizione determini l’automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell’opposizione, a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato” (Cass., sent. n. 3967/2019)



NELLA GIUSTIZIA DIGITALE

L’eliminazione della formula esecutiva (rectius, la possibilità di agire in executivis sulla scorta di una copia attestata conforme all’originale del titolo esecutivo) consentirebbe di eliminare adempimenti inutili per il personale amministrativo degli uffici giudiziari, per i notai (o per i conservatori degli archivi notarili) e anche per i legali (evitando l’incombente di dover richiedere l’apposizione della formula esecutiva e il rilascio della copia esecutiva, ben potendo gli stessi estrarre copia dei provvedimenti giudiziali dal PCT anche attestandone la conformità ai rispettivi originali).

LA COMMISSIONE LUIO

01

L'opinione
della dottrina



02

L'orientamento della
giurisprudenza



03

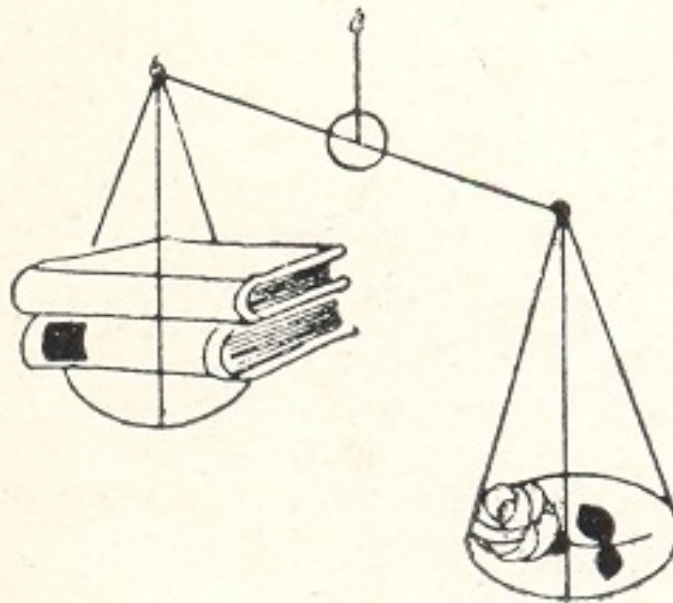
L'avvio del
Processo Civile telematico



Prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbano essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;

LA NUOVA DISCIPLINA

- **475 c.p.c.** «Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, **devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale**, salvo che la legge disponga altrimenti(5)»
- **476 c.p.c. ABROGATO**
- **479 c.p.c.** Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto



Chi rilascia l'attestazione di conformità?

479 c.p.c. Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEL DIFENSORE

Art. 196 octies disp. Att. c.p.c.

- “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, **equivalgono all'originale** anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.
- Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale **possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti** di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche.
- Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono.

NUOVA DISCIPLINA:

- Art. 196-octies: Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
- Art. 196-novies: Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti (su supporto analogico)
- Art. 196-decies: Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario
- Art. 196-undecies: Modalità dell'attestazione di conformità

DISCIPLINA PREVIGENTE:

- Art. 16-bis. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
- Art. 16-septies. Tempo delle notificazioni con modalità telematiche
- Art. 16-decies Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti
- Art. 16-undecies Modalità dell'attestazione di conformità

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA'





5

CHIAREZZA
E SINTETICITA'

VERSO UN DIVERSO MODELLO?

PROCESSO CIVILE

- Principio di sinteticità  nel codice di rito in seno all'art. 121 c.p.c.
ex art. 16 bis, co. 9octies, D.L. 179/2012
- Prevalenza di norme a carattere premiante  Sanzioni in sede di liquidazione delle
spese
- Criteri redazionali affidati a Protocolli e Linee Guida  Predeterminazione dei criteri redazionali
con decreto ex art. 46 disp. Att. c.p.c.

VERSO UN NUOVO MODELLO?

■ **D.lgs. 10 ott. 2022 n. 149**

➔ **Art. 121 c.p.c.** ➔

Al Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione I, del codice di procedura civile, all'articolo 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.»;
- b) alla rubrica, dopo le parole «Liberta' di forme.» sono aggiunte le seguenti: «Chiarezza e sinteticita' degli atti».

Art. 121 (Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti)

- Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.

Chiarezza e sinteticità sono concetti autonomi

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolve in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha respinto l'eccezione di inammissibilità di un ricorso avverso una sentenza della Corte dei conti di quattordici pagine, fondato su un solo motivo ed articolato in oltre novanta pagine, in quanto il testo complessivo, **benché caratterizzato da una eccessiva e non necessaria lunghezza e da una certa farraginosità dell'esposizione, consentiva di comprendere lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con chiarezza le censure rivolte alla sentenza impugnata**)"

Cass. Sez. Unite 30/11/2021, n. 37552

VERSO UN NUOVO MODELLO?

■ D.lgs. 10 ott. 2022 n. 149  Art. 46 disp. Att. c.p.c.

All'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni

- Il Ministro della giustizia, sentiti CSM e CNF, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso.
- Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

**DM 13 agosto 2022, n. 147
Art. 2 comma 1 Lett. B)**

1. All'articolo 4 DM 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1-bis, le parole: «è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento»



NUOVI PARAMETRI FORENSI

NOVELLATO ART. 4 co 1bis

«Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto».

E LA CASSAZIONE?

**Cass. 18/08/2021,
n. 23088**

IL GIUDICE DEVE
PRONUNCIARSI SULLA
DOMANDA DI
RICONOSCIMENTO
DELLA
MAGGIORAZIONE”



- «l'attuale ricorrente aveva richiesto sia per la fase monitoria, sia per la fase contenziosa la maggiorazione prevista dalla nuova disposizione;
- la Corte d'appello ha omesso di pronunciare sulla richiesta, nonostante l'istanza avesse una sua autonomia nell'ambito della liquidazione delle spese;
- proprio in considerazione di siffatta autonomia non ci sono le condizioni per poter ravvisare, nel mancato riconoscimento della maggiorazione, una ipotesi di rigetto implicito;
- questo ricorre quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia (Cass. n. 24155/2017);
- ebbene nessuno degli argomenti usati dalla Corte di appello, in relazione alla liquidazione delle spese, si pone in termini di incompatibilità logico giuridica con l'eventuale riconoscimento della pretesa;
- conseguentemente la decisione incorre nella omissione fondatamente denunciata con i motivi in esame;»

ESISTE UNA QUARTA VIA?



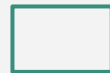
**DALLA DIGITALIZZAZIONE DI
REGOLE ANALOGICHE....**



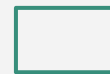
DALL'ATTO PROCESSUALE...



**FROM AUTOMATION...
“doing old things in new ways”**



...ALLA CREAZIONE DI REGOLE DIGITALI



....AL DATO GIURIDICO



**....TO TRASFORMATION
“doing new things”**



CHIARA IMBROSCIANO



Chiara.imbrosciano@gmail.com



www.processociviletelematico.it